

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4485

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, CARUSO Antonino,
MACERATINI, BUCCIERO e FLORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2000

—————

Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La materia dell'adozione ha avuto, con la legge 4 maggio 1983, n. 184, ma - prima ancora - con la legge 5 giugno 1967, n. 431, successivamente abrogata (la cosiddetta «adozione speciale»), una univoca fissazione del suo principio fondante nella direzione della prevalenza, su ogni altro, «dell'interesse del minore».

Si tratta di un principio che, rispettoso di quello stabilito nell'articolo 31 della Costituzione, da nessuno, più, è revocato in dubbio.

Se è infatti di tutta evidenza che al minore debba assicurarsi, in linea generale, una superiore protezione, proprio perché egli è soggetto «strutturalmente» meno in grado di difendere e proteggere i propri diritti ed interessi, altrettanto evidente di conseguenza è che un istituto giuridico direttamente finalizzato alla risoluzione di problematiche minori, quale è quello dell'adozione, debba essere puntualmente ancorato a tale principio o, per meglio dire, vincolato da un tale presupposto logico.

È per questa ragione, dunque, che la legge n. 184 del 1983 muove in termini assai puntuali nel consentire che si dia luogo ad adozione, solo in quei casi in cui risulti accertato che il minore versi in condizione tale da renderla opportuna e, oltre a ciò, che la stessa possa avvenire solo da parte di soggetti adottanti che abbiano contratto matrimonio e di cui risulti essere stato verificato un accettabile grado di preparazione, di disposizione e di oggettiva capacità a svolgere la funzione genitoriale.

Gli articoli 6 e 8 della predetta legge sono rappresentativi del principale snodo attraverso cui tali affermate esigenze vengono concretamente tradotte in vere e proprie re-

gole, ed è a partire da esse che si articola, poi, l'intero sistema dell'adozione.

Si tratta, tuttavia, della regolamentazione dell'adozione in casi, se così si può dire, «generalisti» (in realtà proprio così la legge di fatto dice).

Altra parte della stessa, infatti, e più precisamente il titolo IV, è dedicata all'esame e alla risoluzione di casi «particolari», in cui le regole di cui sopra sono in qualche misura derogate, di modo e proprio al fine che il principio posto a cardine dell'istituto possa trovare ancor più concreta ed efficace attuazione.

Si tratta, per esempio, del caso in cui il minore risulti orfano di entrambi i genitori e risulti conveniente allo stesso di essere adottato da un proprio parente entro il sesto grado, ancorchè non coniugato.

Vi è poi ancora da aggiungere che - nel corso del tempo - tanto la Corte costituzionale, quanto i giudici di legittimità, sono intervenuti in plurime occasioni sulla materia, di fatto modificando il complesso della legge attraverso pronunce di incostituzionalità di singole parti di essa, ovvero interpretandone alcuni punti in senso generalmente estensivo.

Ancora una volta, tuttavia, quel principio del «prevalente interesse del minore», come sopra evocato, è quanto accomuna tali diversi tipi di pronunce.

La presente proposta di legge ha l'ambizione, per nulla discostandosi dal medesimo (anzi cercando di costituirne un'ulteriore ragione di affermazione), di affrontare e regolare l'istituto con riferimento ad un tema e a situazioni specifiche, quali sono quelle che riguardano minori portatori di *handicap*.

Gli interventi proposti, di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di portata normativa peraltro assai semplice e limitata

(sebbene dagli stessi discendano tuttavia conseguenze e nuove opportunità oggettivamente rilevanti), riguardano gli articoli 44 e 45 della stessa, cioè quelli da cui prende avvio proprio il prima richiamato Titolo IV «Dell'adozione in casi particolari».

Ragioni di elementare realismo consigliano infatti di considerare del tutto particolari le condizioni e le situazioni in cui si trovano a versare i minori che, dalla nascita o per eventi sopravvenuti, sono chiamati a convivere e a gestire menomazioni di carattere fisico o psichico. Il disegno di legge è composto sostanzialmente da un solo articolo (il secondo disciplina, infatti, solo la sua immediata entrata in vigore) che modifica, al primo comma, l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e, al secondo, il successivo articolo 45 della stessa. Le modifiche introdotte sono le seguenti:

a) i minori portatori di *handicap* (per la relativa individuazione, ai fini della legge, si richiama la definizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) vengono inclusi, se orfani di entrambi i genitori (o se i genitori prestano il proprio consenso o lo presti quello superstita fra i due) fra i minori per i quali può essere dato luogo all'adozione pur non ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 7 (vale a dire i minori dichiarati in stato di adottabilità);

b) l'adozione degli stessi è consentita anche da parte di chi non è coniugato;

c) non è indispensabile il rispetto del limite minimo di differenza d'età fra l'adottante ed il minore da adottare (tale limite è prescritto, appunto, solo con riferimento a quello minimo e non già anche a quello massimo, come viceversa è nel caso dell'adozione «normale»; solo nei casi in cui l'ado-

zione «particolare» avvenga da parte di un parente nei confronti di minori rimasti orfani di entrambi i genitori ovvero allorchè sia impossibile disporre l'affidamento preadottivo);

d) deve essere sempre conseguito il consenso dell'adottando che abbia compiuto i quattordici anni;

e) deve essere sentito il legale rappresentante del minore, in luogo di questi, se il minore stesso non è in grado di esserlo e/o di prestare il proprio consenso a causa della sua menomazione fisica o psichica;

f) deve essere semplicemente sentito il legale rappresentante del minore di anni quattordici, senza che sia necessario riceverne il consenso all'adozione (si tratta, questa, di una modifica di carattere generale che non riguarda le specifiche situazioni innovativamente previste, ma che semplicemente mira a «ripulire» il testo vigente dell'articolo 45 dalla parte dello stesso che la Corte costituzionale ha giudicato non costituzionalmente legittimo con la propria sentenza 18 febbraio 1988, n. 182).

Come ben si vede, dunque, (e come sopra si diceva) si tratta di modifiche assolutamente coerenti, sia dal punto di vista formale, sia da quello sostanziale, con i testi normativi in cui risultano introdotte e, oltre a ciò, del tutto omogenee ad un indirizzo preciso e di cui non è revocabile in dubbio la condivisione etica e sociale: indirizzo preciso, che è quello di favorire la stabilizzazione e la istituzionalizzazione in ambito familiare dei rapporti con i minori che versino in condizione di menomazione fisica o psichica e a cui venga meno, per il più ampio spettro di ragioni, il sostegno dei genitori naturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica degli articoli 44 e 45
della legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. L'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando essi si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e siano orfani di padre e di madre;

d) quando essi si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed entrambi i genitori prestino il proprio assenso, ovvero quando essendo orfani di uno solo dei genitori l'altro presti il proprio assenso;

e) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

2. L'articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - 1. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

3. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato in ogni caso sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta in uno dei casi previsti dell'articolo 44, comma 1, lettere *c)* e *d)*, deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può essere sentito o prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione fisica o psichica».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

